

DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016
331/2016/S/EFR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI
IMPORTAZIONE 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 giugno 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, recante "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla

composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, VIS 90/10 (di seguito: deliberazione VIS 90/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2010, VIS 117/10 (di seguito: deliberazione VIS 117/10).

FATTO

1. Con nota 6 ottobre 2010 (acquisita con prot. Autorità 33554), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, ha segnalato, all’Autorità, il mancato adempimento, da parte di Esperia S.p.a., in liquidazione (di seguito: Esperia o società), dell’obbligo di acquisto di 22.757 certificati verdi (di seguito: CV), sorto nell’anno 2009 e relativo all’energia importata nel corso dell’anno 2008.
2. Con deliberazione VIS 117/10, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Esperia, un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell’obbligo di acquisto dei CV, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
3. Con note 8 novembre 2010 (acquisita con prot. Autorità 36840) e 27 gennaio 2011 (acquisita con prot. Autorità 2353), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale; con nota 11 novembre 2010 (acquisita con prot. Autorità 37327) la società ha, inoltre, chiesto di poter accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 19 novembre 2010 (prot. Autorità 38211).
4. Con nota 7 giugno 2013 (prot. Autorità 21008), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. In data 23 settembre 2013, la società ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 30595).
6. In data 27 settembre 2013 si è svolta la predetta audizione finale, nel corso della quale Esperia ha prodotto ulteriore documentazione difensiva (acquisita con prot. Autorità 31316).
7. Con note 31 ottobre 2013 (acquisita con prot. Autorità 35042) e 3 dicembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 38290), Esperia ha chiesto chiarimenti in merito alla deliberazione 453/2013/S/EFR, pronunciata a chiusura del procedimento avanzato nei confronti di altra società, alle quali il responsabile del procedimento – sentito il Collegio dell’Autorità – ha risposto con nota del 6 dicembre 2013 (prot. Autorità 38727).
8. Con nota 17 marzo 2014 (acquisita con prot. Autorità 7709), Esperia ha dichiarato di aver “*consolidato la disponibilità di titoli necessari alla totale copertura delle obbligazioni*” relative agli anni 2007 – 2010, pur non avendo dato prova documentale dell’acquisto delle stesse.

9. Con nota 19 gennaio 2015 (acquisita con prot. Autorità 1698), la società ha comunicato di aver creato un “*Account*” presso la Borsa francese (Powenext SA) al fine di procedere all’acquisto delle garanzie di origine relative all’energia importata negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
10. Con nota 13 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 12005) Esperia ha comunicato di aver provveduto all’acquisto di 608.289 MWh di garanzie di origine francesi relative alla sola energia importata nell’anno 2007.
11. Con nota 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13121), il responsabile del procedimento ha inviato al GSE una richiesta di informazioni in merito alle garanzie di origine che la società ha dichiarato di aver acquistato con la citata nota del 13 aprile 2015.
12. Con nota 18 aprile 2016 (acquisita con prot. Autorità 11343), il GSE ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di informazioni del responsabile del procedimento.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Il contesto normativo

13. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall’anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
14. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. CV, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
15. La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, ha introdotto la garanzia di origine quale mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica prodotta dagli Stati membri.
16. Ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003 ciascuno Stato membro deve dare attuazione alla normativa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l’origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
17. Come precisato dai Considerato 10, 11 e 14 della direttiva 2001/77/CE e anche dai Considerato 25 e 56, della direttiva 2009/28/CE, è importante operare una chiara distinzione tra garanzie di origine e CV, dal momento che obiettivo della normativa comunitaria è favorire gli scambi transfrontalieri di energia da fonte rinnovabile senza compromettere i diversi regimi di sostegno nazionali presenti negli Stati membri, ivi compresi i CV.

18. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo 387/03, il cui articolo 20, comma 3, prevede che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell'Unione europea possano richiedere al GSE l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV di cui all'art. 11, del decreto legislativo 79/99, per la quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, purché presentino al Gestore copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese dove è ubicato l'impianto di produzione.
19. Lo Stato francese ha recepito la suddetta direttiva in materia di garanzie di origine con il decreto 5 settembre 2006, n. 1118.
20. Per effetto dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo 387/2003, il GSE – una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto – deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge 481/95.

B. Argomentazioni di Esperia

21. Nella memoria difensiva del 23 settembre 2013, la società ha lamentato, preliminarmente, l'asserita violazione, da parte dell'Autorità, del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, fissato, in base al d.P.R. 244/01, nella deliberazione di avvio, e dalla stessa società definito "perentorio".
22. In secondo luogo, la società ha rappresentato che, a suo giudizio, le garanzie di origine non sarebbero strumenti idonei a certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata, in quanto frutto di un procedimento distorto e ingannevole. Ciò sarebbe confermato dalla scelta fatta dal legislatore con il decreto legislativo 28/11 di abrogare, a partire dal 2012, il meccanismo di esenzione dell'obbligo di acquisto dei CV, tramite acquisto delle garanzie di origine e, a partire, dal 2016, di far venir meno lo stesso obbligo di acquisto dei CV. La caducazione di questo impianto normativo farebbe venire meno l'opportunità – a detta di Esperia – di sanzionare la stessa per un adempimento (quello oggetto di contestazione nel presente procedimento) oramai non più esistente.
23. Peraltro, Esperia ritiene di non essere nemmeno soggetta all'obbligo di acquisto dei CV, in quanto avrebbe fornito prova di avere importato in Italia elettricità da fonte rinnovabile, attraverso la presentazione delle autocertificazioni (di cui alla nota del 27 settembre 2013, prot. Autorità 31316) relative al mix energetico di composizione delle fonti rilasciate dalla Borsa francese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 54/2003/CE, che indicano, sulla base di dati aggregati dell'anno precedente, la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili venduta nel mercato organizzato.
24. In particolare, con la citata nota 27 settembre 2013, Esperia ha rappresentato all'Autorità che, sulla base del mix produttivo comunicato dalla Borsa francese (Powernext SA) agli operatori in attuazione di quanto previsto dalla direttiva

2003/54/CE, l'energia acquistata sulla suddetta Borsa francese era da considerarsi come totalmente prodotta da fonte rinnovabile per una percentuale (16,53%) di molto superiore a quella prevista dal decreto legislativo 387/2003 per l'anno 2008 (pari al 4,55%), circostanza che avrebbe esentato la società dall'obbligo di acquisto dei CV.

25. Le suddette autocertificazioni sarebbero sufficienti, in tesi di Esperia, a dimostrare che la società medesima ha importato in Italia energia da fonte rinnovabile e pertanto la società ha chiesto all'Autorità di verificare se l'accertamento del GSE in merito al mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, da cui ne è scaturita l'imposizione dell'acquisto dei CV sia stata corretta.
26. Successivamente, tuttavia, la società, nel prendere atto dell'insufficienza della dichiarazione della Borsa francese ai fini dell'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11, del decreto legislativo 79/99, ha deciso di procedere all'acquisto delle garanzie di origine emesse da EDF Trading Limited, acquistando peraltro solo quelle relative all'energia importata per l'anno 2007, per totali 608.289 MWh.

C. Valutazione delle argomentazioni di Esperia

27. In merito alla contestazione circa la violazione del termine di conclusione del procedimento, occorre preliminarmente rilevare che il tempo trascorso tra la delibera di avvio e quella di chiusura è stato necessario sia in ragione della complessità del procedimento, preceduto da una articolata fase istruttoria, sia al fine di assicurare alla società tutte le garanzie partecipative e difensive. Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare che a marzo 2014 e gennaio 2015 la stessa Esperia si era impegnata a comunicare l'avvenuto acquisto delle garanzie di origine per l'energia importata relativa anche all'anno 2008, rilevando però in tali comunicazioni delle difficoltà tecniche (concernenti l'apertura di un proprio *Account* presso la Borsa francese) che avevano impedito, fino ad allora, il completamento di tali operazioni; e che, ad aprile 2015, la società ha inviato una nota con la quale ha comunicato di aver provveduto all'acquisto delle garanzie di origine per la sola parte dell'energia importata nel 2007. Tale comunicazione, tra l'altro, essendo priva della documentazione che comprovasse l'effettivo acquisto delle garanzie d'origine, ha costretto il responsabile del procedimento ad un ulteriore approfondimento istruttorio presso il GSE che ha risposto alla richiesta di informazioni con la citata nota del 18 aprile 2016. Pertanto, come è evidente, se fosse stato rispettato il termine inizialmente previsto per concludere la fase istruttoria e quella decisoria la società non avrebbe avuto la possibilità – anche se poi non sfruttata – di dimostrare la minor gravità della condotta contestata e l'Autorità avrebbe svolto un'istruttoria incompleta. In sostanza il protrarsi dell'attività istruttoria, che ha comportato una dilatazione anche del tempo per la conclusione del procedimento, si è tradotto in una maggiore garanzia per l'interessata, che ha potuto interloquire attivamente nel procedimento.

28. Inoltre, anche se l'art. 4, comma 2, del d.P.R. 244/01 stabilisce che, nell'atto con cui l'Autorità dispone l'avvio di un procedimento deve essere indicato il termine di conclusione del procedimento, lo stesso non ha carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio. Tale conclusione è fondata sul rilievo che la perentorietà di un termine procedimentale, incidendo direttamente sulle situazioni degli interessati, può inferirsi soltanto da un'esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al superamento di un dato termine un effetto decadenziale (arg. *ex art.* 152, comma 2, cod. proc. civ.). Ora, per quanto riguarda i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità, va osservato come nessuna disciplina, di fonte primaria e secondaria, stabilisce una tale perentorietà dei termini di conclusione del procedimento: pertanto non risulta corretto, in quanto sfornito di base normativa, sostenere che lo spirare del citato termine fissato nell'avvio del procedimento determinerebbe *ipso iure* l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.
29. Nel merito giova premettere che l'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE introduce la garanzia di origine come strumento di certificazione dell'origine da fonte rinnovabile dell'energia elettrica scambiata all'interno del mercato comune. Ciascuno Stato membro è tenuto al reciproco riconoscimento di tali certificazioni come prova della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta.
30. Secondo i Considerato 10, 11 e 14, della direttiva 2001/77/CE, nonché secondo i Considerato 25 e 56, della direttiva 2009/28/CE, il recepimento della normativa comunitaria in materia di garanzie di origine non interferisce con i diversi meccanismi di sostegno delle fonti rinnovabili a livello nazionale, ivi inclusi i CV adottati dalla legislazione italiana.
31. Pertanto, l'obbligo di acquisto dei CV per produttori e importatori di elettricità da fonte convenzionale, introdotto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 come regime nazionale di sostegno alle fonti rinnovabili, non rientra nell'ambito di applicazione delle suddette direttive comunitarie.
32. Peraltro, pur non essendo imposto dalla direttiva comunitaria, il legislatore italiano, con l'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 387/03, aveva scelto di riconoscere l'esenzione dall'obbligo dei CV ai soggetti importatori da Stati membri, dietro presentazione della garanzia di origine relativa alla quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
33. Anche la Francia ha adottato un sistema di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità con il decreto 5 settembre 2006, n. 1118, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, prevedendo il rilascio di un certificato di garanzia di origine per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
34. Esperia nel 2008 ha importato in Italia elettricità dalla Francia, senza presentare al GSE le garanzie di origine allora richieste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 387/03 per ottenere l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV. Di conseguenza, il GSE ha assoggettato la società all'obbligo di acquisto di 22.757 CV per l'anno 2009, conformemente alle disposizioni del d.lgs 387/03 e del d.m. 24 ottobre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

35. In primo luogo, non è sostenibile l'equipollenza tra garanzia di origine e certificazione del mix energetico di fornitura rilasciato da una borsa ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, disposizione recepita in Italia con il decreto ministeriale 31 luglio 2009.
36. In disparte la considerazione (di per sé risolutiva) che il Legislatore italiano, recependo la direttiva 2001/77/CE, attribuisce solo alla garanzia di origine la valenza certificativa della fonte rinnovabile dell'elettricità importata – le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art.3, par.6, della direttiva 2003/54/CE sono funzionali al rispetto degli obblighi di trasparenza commerciale gravanti sulle imprese di vendita nei confronti dei clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta. Tali certificazioni, infatti, non hanno la stessa funzione delle garanzie di origine – che fanno prova dell'origine rinnovabile della energia venduta ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE – e non hanno valenza probatoria ma prevalentemente statistica, (oltre comunque a non essere intestate direttamente alla società), tanto che le informazioni sul mix energetico dell'energia acquistata in borsa o importata da uno Stato fuori dalla UE possono essere fornite sulla base di dati aggregati dell'anno precedente.
37. L'autocertificazione, prodotta dalla società, con la citata nota del 27 settembre 2013 (prot. Autorità 31316), per dimostrare di aver acquistato energia elettrica dalla Borsa francese Powernext e, in tesi della società, di avere immesso in Italia energia da fonte rinnovabile, è esemplificativa dell'impossibilità di stabilire una equipollenza tra garanzie di origine e certificazioni sul mix energetico. In tale nota, la società ha dichiarato che il mix produttivo rappresentato dalla Borsa francese, ai sensi del decreto n. 388/2004, è pari al mix energetico degli Stati UCTE (*Union for the Coordination of the Transmission of Electricity*) dell'anno precedente, da cui risulta che la percentuale complessiva di energia rinnovabile venduta da Powernext a tutti i propri clienti è stata, nel 2007, pari al 16,53% del totale dell'energia venduta.
38. Ma da tale dato statistico non è possibile dedurre, come fa Esperia, neppure un indizio del fatto che, nel successivo anno 2008, la società avrebbe importato in Italia un quantitativo di energia da fonte rinnovabile dalla Borsa francese non inferiore a quello indicato sopra. In realtà, i dati forniti dalla società non hanno (né potrebbero avere) alcuna valenza certificativa dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica acquistata in borsa, in quanto rappresentano statisticamente tutta l'energia elettrica scambiata sul mercato da tutti gli operatori nell'anno precedente.
39. Pertanto, la citata autodichiarazione del mix energetico è inidonea a surrogare la garanzia di origine, richiesta dal decreto legislativo 387/03 per l'esenzione dall'obbligo dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99.
40. Inoltre, in disparte ogni valutazione sulla pacifica irrilevanza dell'abrogazione del obbligo di acquisto dei CV a partire dal 2016 sugli obblighi degli anni antecedenti, non risultano pertinenti neppure le osservazioni della società sull'inidoneità delle sole garanzie di origine ad assicurare la tracciabilità

- dell'elettricità rinnovabile importata in Italia ai fini dell'applicazione dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi.
41. La normativa italiana, applicabile *ratione temporis*, infatti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi, prescrive che l'elettricità importata, la cui provenienza da fonte rinnovabile sia certificata dalla garanzia di origine, risulti anche effettivamente immessa in Italia. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. m. 24 ottobre 2005, poi sostituito dall'art. 8, comma 2, del d. m. 18 dicembre 2008, l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi è riconosciuta ai soggetti importatori che presentino oltre alla garanzia di origine, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 387/03, anche la dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione. Con ciò, evidentemente, il legislatore intendeva assicurare un'effettiva tracciabilità dell'energia rinnovabile importata in Italia ai fini dell'esenzione all'obbligo dell'art. 11, del d.lgs. 79/99.
 42. In merito alla richiesta all'Autorità di sottoporre a verifica l'accertamento effettuato dal GSE da cui ne è scaturito l'obbligo di acquisto dei CV in capo ad Esperia, occorre rilevare che i calcoli del GSE erano stati effettuati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008 applicati ai dati forniti dalla stessa Esperia in ordine alle percentuali di energia importata e di quella "esente". Ad ogni modo tale accertamento esula dalle competenze dell'Autorità e non è oggetto del presente procedimento sanzionatorio il quale non mira ad accertare la natura dell'energia importata dalla società (accertamento di competenza esclusiva del GSE) bensì l'adempimento o meno all'acquisto dei CV.
 43. Infine, si deve, peraltro, rilevare che le citate argomentazioni sono state successivamente abbandonate dalla società, che ha concentrato le sue difese sull'acquisto tardivo delle garanzie di origine dalla Francia, argomentazione che verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.
 44. Per le ragioni che precedono il mancato adempimento da parte di Esperia S.p.a., in liquidazione – così come comunicato dal GSE con la citata nota del 6 ottobre 2010 – dell'obbligo di acquisto di 22.757 CV insorto nell'anno 2009 e relativo all'energia importata nel corso dell'anno 2008, costituisce un illecito sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 387/03.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

45. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

46. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Esperia ha violato il disposto dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, non avendo proceduto all'acquisto di 22.757 CV relativi all'obbligo dell'anno 2009 per l'energia elettrica importata nell'anno 2008. La normativa è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La circostanza del successivo acquisto, da parte della società, di garanzie di origine presso la Borsa francese non può essere valorizzata, al fine di attenuare la gravità della violazione contestata in quanto si riferisce ad un anno di importazione (il 2007) diverso da quello oggetto del presente procedimento (il 2008) ed in quanto il GSE ha dichiarato con la citata nota del 18 aprile 2016 che tali garanzie di origine non sono mai state annullate e mai trasferite ad Esperia oltre che oramai scadute e pertanto non più annullabili.
47. Un indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore dei CV sulla base del prezzo relativo a quelli emessi dal GSE per l'anno d'obbligo di riferimento.
48. Tale base deve essere ulteriormente aumentata, per preservare l'efficacia deterrente della sanzione che altrimenti sarebbe vanificata ove si irrogasse una sanzione pari o più bassa del valore dei CV non acquistati.
49. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
50. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che la società sia stata sanzionata, con deliberazione VIS 90/10, per una violazione dello stesso tipo di quella qui contestata.
51. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la Società ha conseguito, per l'anno 2009, un fatturato pari a euro 98.300.000.
52. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 3.743.000 (tremilionesettecentoquarantatremila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Esperia S.p.a., in liquidazione, dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare, a Esperia S.p.a., in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.743.000 (tremilionesettecentoquarantatremila);
3. di ordinare, a Esperia S.p.a., in liquidazione, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di

- riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per un periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare, a Esperia S.p.a., in liquidazione, di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Esperia S.p.a., in liquidazione (Partita IVA 02237620980), Via Alberico Albricci n. 8, 20122 Milano e all’indirizzo PEC esperia-energy@actaliscertymail.it, al GSE S.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma, gsepa@pec.gse.it, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise, 2 00187 Roma, gabinetto@pec.mise.gov.it e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, mattm@pec.minambiente.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni